CAMERA DEI DEPUTATI N. 3147

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASCHIO, KELANY

Disposizioni concernenti la sospensione della fruizione di benefìci erogati dai comuni in caso di violazione delle ordinanze comunali in materia di sicurezza e decoro urbano nonché in caso di condanna di un minorenne a pena detentiva di durata non inferiore a un anno

Presentata il 14 ottobre 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La sicurezza urbana, il decoro degli spazi pubblici e il rispetto delle regole di convivenza civile costituiscono condizioni essenziali per tutelare la qualità della vita delle comunità e garantire la piena fruibilità degli spazi comuni. Si tratta di obiettivi che richiedono non soltanto l'intervento delle autorità preposte alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, ma anche una responsabilizzazione dei cittadini e, in particolare, di coloro che sono chiamati a esercitare funzioni educative e di vigilanza nei confronti dei minorenni. Negli ultimi anni, infatti, gli enti locali si sono trovati sempre più spesso a fronteggiare fenomeni di degrado e di alterazione della vivibilità urbana determinati da comportamenti individuali o di gruppo, talvolta posti in essere da soggetti minori di età. In tali situazioni, l'attività amministrativa non può esaurirsi nell'accertamento della violazione e nell'irrogazione della relativa sanzione, ma deve poter disporre di strumenti ulteriori, proporzionati e orientati anche alla prevenzione di tali fenomeni.

Particolare rilievo assume, in questo quadro, il ruolo della famiglia e degli adulti che esercitano la responsabilità genitoriale. La crescita dei minori e la loro progressiva interiorizzazione del valore e del rispetto delle regole presuppongono infatti un impegno e un'attività costante di educazione, accompagnamento e vigilanza. Quando condotte illecite o gravemente lesive del decoro e della sicurezza vengono poste in essere da

minorenni, appare pertanto opportuno rafforzare, accanto alla responsabilità individuale del minore, anche gli strumenti attraverso i quali la comunità locale può sollecitare una maggiore attenzione da parte degli adulti responsabili.

La presente proposta di legge si inserisce in tale prospettiva e intende attribuire ai sindaci uno strumento nuovo, rimesso alla loro autonoma valutazione, per condizionare la fruizione di determinate misure di sostegno erogate dai comuni al rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e del decoro urbano. L'obiettivo non è introdurre una sanzione generalizzata a carico delle famiglie, né incidere sulle prestazioni essenziali garantite dall'ordinamento, ma consentire alle amministrazioni comunali di intervenire in modo mirato nei confronti di comportamenti che, per la loro natura o reiterazione, compromettono la qualità della vita della collettività.

Il meccanismo delineato dalla proposta si fonda pertanto su alcuni princìpi essenziali: territorialità, gradualità, proporzionalità e responsabilizzazione. Sarà infatti il sindaco, sulla base delle caratteristiche e delle esigenze del territorio comunale, a stabilire se avvalersi dello strumento e quali specifiche violazioni possano determinarne l'applicazione. L'ordinanza dovrà predeterminare con chiarezza le condotte rilevanti, i benefìci sospesi e la durata della sospensione, evitando così qualsiasi forma di applicazione eccessivamente lata della misura.

La sospensione viene inoltre costruita come un provvedimento temporaneo e individuale, destinato a operare esclusivamente nei confronti delle prestazioni future; inoltre, la sua applicazione presuppone l'accertamento della violazione e richiede un provvedimento motivato, con il quale siano valutate la gravità della condotta, la situazione personale ed economica dell'interessato e, qualora la violazione sia stata commessa da un minore, le concrete ricadute della misura sul minore stesso.

Particolare attenzione è riservata proprio a quest'ultimo profilo. L'intervento nei confronti dei genitori, degli esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o degli affidatari non viene concepito come una forma di responsabilità oggettiva per il comportamento del minore, ma come uno strumento volto a rafforzare la funzione educativa e di vigilanza che l'ordinamento riconosce in capo agli adulti responsabili. Per questa ragione, la disciplina che si intende introdurre prevede che, nel caso di benefìci ripartibili per ciascun componente del nucleo familiare, la sospensione sia limitata alla quota riferibile al minore autore della violazione. La proposta tiene altresì conto della necessità di evitare che strumenti di contrasto al degrado urbano possano tradursi in un pregiudizio per i soggetti più vulnerabili. Sono pertanto escluse dalla sospensione in parola le prestazioni sociali agevolate assicurate per legge e, più in generate, le misure destinate a garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela della salute, dell'infanzia e della sussistenza minima del nucleo familiare.

Accanto alla funzione deterrente, la proposta intende valorizzare una dimensione propriamente educativa e responsabilizzante. Per tale ragione viene prevista la possibilità per il comune di non applicare la sospensione qualora il minore scelga di svolgere attività di utilità sociale a favore della comunità, con la partecipazione degli adulti esercenti la responsabilità genitoriale.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda le situazioni nelle quali il comportamento del minore abbia assunto una particolare gravità, risultando oggetto di una condanna penale. L'articolo 2 disciplina, infatti, i casi in cui il minore sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva non inferiore a un anno. In tali ipotesi, in esito ad un rigoroso procedimento valutativo, il comune può disporre la sospensione dei benefìci economici, delle agevolazioni tariffarie e delle altre misure di sostegno di propria competenza nei confronti dei genitori, degli esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o degli affidatari. La sospensione è applicabile esclusivamente alle prestazioni future o in sede di rinnovo del beneficio, senza possibilità di ripeti-

zione delle somme già legittimamente percepite. Anche in questa ipotesi, la disciplina non mira a sovrapporre la risposta amministrativa a quella penale, ma a riconoscere all'ente locale la possibilità di adottare, nell'ambito delle proprie competenze, una misura distinta e collegata alla fruizione di benefìci comunali. La trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria delle informazioni necessarie deve essere pertanto accompagnata dal rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di minimizzazione e limitazione delle finalità del trattamento.

Nel suo complesso, la proposta intende quindi rafforzare la capacità dei comuni di intervenire sui fenomeni che incidono sulla sicurezza e sul decoro urbano attraverso un sistema che affianca agli strumenti sanzionatori tradizionali una componente di responsabilizzazione individuale e familiare. La finalità ultima è quella di promuovere una maggiore consapevolezza delle conseguenze delle condotte poste in essere negli spazi pubblici e, soprattutto quando siano coinvolti minorenni, di riaffermare il valore della responsabilità educativa e del rispetto delle regole quale presupposto della convivenza civile. La disciplina proposta cerca, al contempo, di mantenere il necessario equilibrio tra l'esigenza di tutela della collettività e quella di protezione delle persone e dei nuclei familiari in condizioni di maggiore fragilità. Per questo motivo, l'intervento è limitato ai benefìci di competenza comunale, è soggetto a limiti temporali e ad una valutazione individuale ed esclude espressamente le prestazioni essenziali garantite dall'ordinamento.

La proposta si pone così l'obiettivo di fornire agli enti locali uno strumento concreto e flessibile, utilizzabile in relazione alle specificità dei singoli territori, per rafforzare il rispetto delle regole, sostenere la funzione educativa della famiglia e contribuire alla costruzione di comunità urbane più sicure, ordinate e rispettose degli spazi e dei beni comuni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Sospensione dei benefìci comunali in caso di violazione di ordinanze comunali a tutela della sicurezza e del decoro urbano)

1. Al fine di promuovere il decoro urbano, il rispetto della legalità e l'adempimento dei doveri educativi e di vigilanza sui minori, il sindaco può individuare, nelle ordinanze adottate ai sensi degli articoli 50, commi 5 e 7-*bis*, e 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e decoro urbano, le prescrizioni la cui violazione determina, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione della fruizione dei benefìci economici, dei sussidi, delle agevolazioni tariffarie o delle altre misure di sostegno erogati dai comuni, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabiliti dalla presente legge.

2. Qualora la violazione di cui al comma 1 del presente articolo sia commessa da un minorenne, la sospensione può essere disposta nei confronti dell'esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o dell'affidatario. In tal caso, la sospensione è limitata alla quota parte del beneficio riferibile al minore autore della violazione, con conseguente riduzione dell'importo erogato.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano espressamente, a pena di inapplicabilità della misura:

a) le prescrizioni la cui violazione determina la possibilità di disporre la sospensione;

b) il beneficio o i benefìci suscettibili di sospensione;

c) la durata della sospensione, che non può comunque essere superiore a dodici mesi.

4. La sospensione del beneficio è disposta dal sindaco con provvedimento motivato, da adottare dopo che la violazione sia stata definitivamente accertata e contestata ovvero, qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito di tale pagamento. Il beneficio da sospendere è individuato, tra quelli indicati nell'ordinanza, tenuto conto della gravità della violazione, della situazione personale ed economica dell'interessato e, nei casi di cui al secondo periodo del comma 2, degli effetti della sospensione sul minore. La sospensione può riguardare esclusivamente le prestazioni successive alla pubblicazione dell'ordinanza. Non è ammessa la ripetizione delle somme legittimamente percepite prima dell'adozione del provvedimento di sospensione.

5. La sospensione si applica esclusivamente alle prestazioni e ai servizi erogati dal comune. Sono in ogni caso escluse le prestazioni sociali agevolate previste dalla normativa vigente e le misure volte a garantire i livelli essenziali delle prestazioni a tutela della salute, dell'infanzia e della sussistenza minima del nucleo familiare.

6. Il sindaco può non applicare la sospensione qualora il minore, con la partecipazione obbligatoria degli esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o degli affidatari, aderisca spontaneamente allo svolgimento di attività di utilità sociale in favore della comunità locale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal sindaco medesimo, nel rispetto delle condizioni personali e dell'età del minore e degli altri soggetti obbligati. La reiterazione della violazione costituisce elemento di valutazione ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento di revoca definitiva del beneficio.

Art. 2.

(Sospensione dei benefìci comunali in caso di condanna)

1. Qualora una persona che abbia commesso il reato quando era minorenne sia condannata, anche con sentenza non defi-

nitiva, a una pena detentiva di durata non inferiore a un anno, il sindaco, con provvedimento motivato adottato all'esito del procedimento di cui al comma 7, può disporre la sospensione della fruizione dei benefici economici di cui all'articolo 1 nei confronti dell'esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o dell'affidatario.

2. La sospensione di cui al comma 1 può essere disposta esclusivamente qualora, all'esito del procedimento amministrativo di cui al comma 7, risulti accertato che il soggetto nei cui confronti la misura è proposta abbia gravemente e colpevolmente violato i doveri di cura, educazione e vigilanza nei confronti del minore e che tale violazione abbia concretamente contribuito alla commissione del reato. La condanna del minore non costituisce, di per sé, prova dell'inadempimento dei doveri dell'esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o dell'affidatario.

3. La durata della sospensione è determinata in relazione alla gravità della violazione dei doveri di cui al comma 2, tenuto conto della durata della pena detentiva inflitta al minore, della situazione personale ed economica dell'interessato e degli effetti della sospensione sul minore. In ogni caso, la sospensione non può essere superiore a dodici mesi.

4. La sospensione può riguardare esclusivamente le prestazioni la cui erogazione abbia inizio successivamente alla pubblicazione della sentenza di condanna, nonché i benefici già riconosciuti in sede di rinnovo. Non è ammessa la ripetizione delle somme legittimamente percepite prima della sospensione.

5. L'autorità giudiziaria competente trasmette senza ritardo al comune di residenza del minore la sentenza di condanna di cui al comma 1, anche se non definitiva. Successivamente alla ricezione della sentenza, il comune può richiedere all'autorità giudiziaria competente la trasmissione degli atti e della documentazione relativi al procedimento penale, nei limiti in cui risultino necessari ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e nel rispetto delle garanzie previste dalla disciplina del pro-

cesso penale a carico di imputati minorenni, nonché delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e di tutela della riservatezza.

6. In caso di riforma o annullamento della sentenza di condanna, qualora vengano meno i presupposti per la sospensione, il relativo provvedimento è revocato. Sono conseguentemente riconosciute all'interessato le prestazioni non erogate in ragione della sospensione, ove ne ricorrano i presupposti.

7. Al procedimento amministrativo concernente la sospensione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.



19PDL0218850